

ALL.2



CITTÀ DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI SU TRIBUTI LOCALI PER LE IMPRESE OPERANTI E DI NUOVA COSTITUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16/11/12/16100 del 15/02/2018

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti le attività di cui al successivo articolo 5 che aprono una nuova sede legale ed operativa nel territorio comunale in data compresa nel triennio 2018/2020, e che assumono personale a tempo pieno, parziale, determinato o indeterminato, entro un termine di sei mesi dall'inizio dell'attività.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere.
3. Sono altresì escluse le aperture di nuove attività, seguite a cessione, da parte del medesimo soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo.

Articolo 2 AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, come di seguito specificato, per un periodo di tre anni dall'inizio dell'attività e dall'assunzione di personale.
2. La quantificazione del contributo è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali dovuti (IMU quota Comune, TARI, TASI, COSAP, Imposta sulla Pubblicità), integralmente e regolarmente pagati nell'anno precedente alla istanza di erogazione fino al 100% dell'importo.
3. Annualmente, nell'ambito della funzione relativa allo sviluppo economico viene previsto nel bilancio comunale, come intervento di trasferimento, l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione occupazionale che il Responsabile del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile provvederà a ripartire ai richiedenti l'agevolazione.
4. Le agevolazioni decorrono comunque successivamente all'effettivo inizio dell'attività, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e, dall'effettiva data di decorrenza delle assunzioni, desumibile dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni sui tributi comunali previste dal presente regolamento:
 - a) I soggetti di età superiore ai 18 anni che vogliono realizzare un progetto d'impresa che abbia sede legale ed operativa ubicata nel territorio comunale o che trasferiscono un'azienda nel territorio comunale, costituita con una delle seguenti tipologie giuridiche:

SNC – società in nome collettivo
SAS – società in accomandita semplice
SRL – società a responsabilità limitata
SPA – società per azioni
SAPA – società in accomandita per azioni
Società Cooperative
Cooperative sociali
ONLUS e associazioni di volontariato e sportive
Ditte individuali
Liberi professionisti

Articolo 4 REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONI

1. Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti individuati nel precedente articolo, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
 - a) Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di Alessandria;

- b) Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) Non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d) Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni;
- e) Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o impresa in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Alessandria e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse, sanzioni CDS ed Extra CDS o altre entrate comunali;
 - I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contabile (DURC).

Articolo 5

INIZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali, appartenenti ai seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati a tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, fornitura di servizi in genere, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ambiente, sport e tempo libero.
2. Non sono ammissibili attività imprenditoriali e professionali riguardanti il "compro oro", "sale giochi", "sale scommesse", locali con "slot machine", "centri massaggi", "sexy shop", "money transfer", "grandi strutture di vendita", "grandi centri commerciali".

Articolo 6

PROCEDURE

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Alessandria, a partire dal 1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita istanza di erogazione del contributo redatta su apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
2. Il Comune di Alessandria determinerà la quantificazione dei contributi, previo riscontro della regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa, e dell'assunzione di personale, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale, in ordine cronologico di presentazione delle istanze presentate.
3. Il contributo verrà riconosciuto alle nuove attività che procedono all'assunzione di uno o più dipendenti per un periodo minimo continuativo di un anno. Il contributo sarà pari ai tributi comunali dovuti per il triennio decorrenti dalla data della prima assunzione e verrà riconosciuto a domanda da presentare entro il 28 febbraio degli anni 2019, 2020 e 2021.
Il triennio considerato sarà:
 - 2018-2020

Articolo 7

ULTERIORI CONDIZIONI

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del *de minimis* di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascun impresa. La

condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

2. Parimenti non sono cumulabili ad altri simili e similari contributi concessi da questo Ente per l'imprenditoria.

Articolo 8 REVOCHE

1. Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa, effettuato a cura del competente Servizio Tributi e dietro segnalazione dello stesso.
2. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali contributi concessi e delle spese consequenziali, qualora dovessero mancare i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.